

**Manuale
per la corretta etichettatura della denominazione protetta
e per la migliore gestione del brand
“Cantuccini Toscani/Cantucci Toscani IGP”**

Vers. 2.0/2025

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 19/06/2025

Art. 1

Disposizioni generali

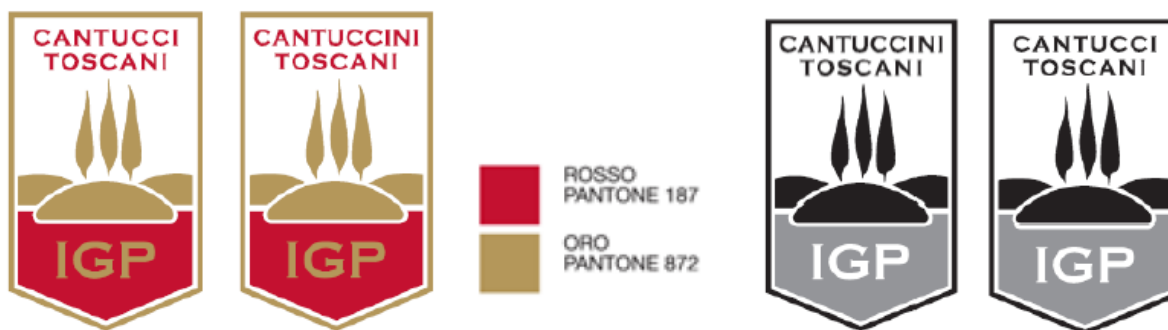
- 1.1 Il presente regolamento è adottato per garantire il corretto uso del marchio/denominazione protetta, per aumentare la sua visibilità e percezione da parte del consumatore nonché per costruire una identità forte e coerente in tutte le sue applicazioni. Esso vincola tutti i Consorziati che producono Cantuccini Toscani/Cantucci Toscani IGP.
- 1.2 Il documento non costituisce un'interpretazione giuridicamente vincolante della pertinente normativa dell'Unione Europea e nazionale. Tale linea guida non è esaustiva circa le indicazioni da riportare sull'imballaggio: tutte le informazioni obbligatorie ai sensi delle normative vigenti e ai sensi del Disciplinare di Produzione devono essere integrate nell'etichettatura del prodotto. L'operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti è esclusivamente l'operatore con il cui nome o con la cui ragione/denominazione sociale è commercializzato il prodotto. Il Consorzio non è, dunque, responsabile delle informazioni sugli alimenti.
- 1.3 Il Presente Regolamento è subordinato alle disposizioni di legge vigenti e in particolare alle seguenti:
 - Reg. UE n. 1143/2024 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, dei vini e delle bevande spiritose;
 - Reg. UE 81/2016 della Commissione del 19 gennaio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Unione europea L. 17 del 26 gennaio 2016, con il quale è stata registrata l'indicazione geografica protetta Cantuccini Toscani/Cantucci Toscani e pubblicato il Disciplinare di produzione;
 - D. Lgs. 297/2004, relativo al sistema sanzionatorio riguardante le violazioni in materia di indicazione geografica e denominazione di origine;
 - Reg. UE 1169/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori;
 - Reg. CE 1924/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari;
 - Circolare MASAF Prot. Uscita n. 166361 del 20/03/2023 (e relativo Manuale di Utilizzo) concernente l'utilizzo della dicitura di garanzia ministeriale su prodotti DOP/IGP/STG;
 - Circolare MIPAAF Prot. Uscita n. 0001555 del 23/01/2015;
 - Circolare MIPAAF Prot. Uscita n. 0105162 del 04/03/2021;
 - Circolare MIPAAF Prot. Interno n. 0038970 del 27/01/2021.
- 1.4 Il presente regolamento applica quanto disposto dal Disciplinare di Produzione (in particolare agli Art. 2, 5 e 8) e dal Documento Unico (in particolare agli Art. 3.2, 3.5 e 3.6) pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 263/4 IT del 11.8.2015, in materia di comunicazione di prodotto a denominazione.

- 1.5 Il presente regolamento disciplina la comunicazione di prodotto IGP diretta al consumatore finale “mediante un’etichetta, altri materiali di accompagnamento o qualunque altro mezzo, compresi gli strumenti della tecnologia moderna o la comunicazione verbale” (Art. 2, comma 2 del Reg. UE 1169/2011), inclusa la pubblicità sui siti internet di proprietà dell’Azienda consorziata. Sulla base delle disposizioni appena richiamate e in attuazione dell’art. 5.4, secondo paragrafo, del Disciplinare di Produzione e le etichette si intendono apponibili alle seguenti tipologie di confezione:
- a) cavallotti;
 - b) astucci;
 - c) sacchetti stampati;
 - d) etichette per sacchetti o confezioni trasparenti;
 - e) tubi e cilindri;
 - f) recipienti di latta, in vetro o altro materiale idoneo alla conservazione degli alimenti.

Art. 2

Richiamo alle Disposizioni del Disciplinare di Produzione (Art. 8)/Documento Unico (Art. 3.6)

- 2.1 L’etichetta deve riportare la dicitura “Cantuccini Toscani” o “Cantucci Toscani”, seguita dalla dicitura “Indicazione Geografica Protetta” per esteso o in acronimo (IGP).
- 2.2 Può altresì figurare nell’etichettatura la dicitura “alle mandorle”.
- 2.3 L’etichetta deve inoltre riportare le seguenti ulteriori informazioni:
- il simbolo dell’Unione della Indicazione Geografica Protetta (logo blue e giallo);
 - il logo del prodotto (scudo 3 cipressi), relativo all’immagine da utilizzare in abbinamento inscindibile con l’Indicazione Geografica Protetta;
 - il nome, la ragione sociale, l’indirizzo dell’azienda produttrice e confezionatrice.
- 2.4 Possono altresì figurare nell’etichettatura altre indicazioni facoltative a garanzia del consumatore e informazioni di carattere nutrizionale oltre all’uso di ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l’acquirente.
- 2.5 Per il prodotto destinato ai mercati internazionali può essere utilizzata la menzione “Indicazione Geografica Protetta” nella lingua del paese di destinazione.
- 2.6 È pure ammesso l’uso di altri riferimenti veritieri e documentabili che siano consentiti dalla normativa vigente e che non siano in contrasto con le finalità e i contenuti Disciplinare di Produzione.
- 2.7 Come da Disciplinare di Produzione, il logotipo del prodotto consiste in un richiamo classico all’iconografia toscana: uno scudo con sfondo bianco al cui interno vi è un paesaggio collinare stilizzato con cipressi in giallo oro (immagini sotto riportate). Per qualsiasi specifica di colore si rinvia direttamente all’art. 8 del Disciplinare di Produzione.



Art. 3

Ulteriori Indicazioni grafiche per le Aziende Associate

- 3.1 Con riferimento alla facoltà indicata al punto 2.2., si raccomanda ai Consorziati di utilizzare sempre la dicitura “ALLE MANDORLE” in abbinamento alla denominazione seguita da Indicazione Geografica Protetta/IGP, con l’avvertenza che la prima non sia mai dimensionalmente più grande della denominazione e della scritta Indicazione Geografica Protetta che la precedono. La dicitura “ALLE MANDORLE” può essere tradotta nella lingua del paese di destinazione.
- 3.2 La denominazione “Cantucci Toscani”/“Cantuccini Toscani” è in traducibile.
- 3.3 La dicitura INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA deve essere scritta sempre con caratteri maiuscoli, mai in corsivo, e può essere riportata in una delle seguenti varianti:
- a) INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA;
 - b) INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA (IGP);
 - c) IGP;
 - d) I.G.P.

Questa dicitura deve essere della stessa dimensione della denominazione “Cantuccini Toscani”/“Cantucci Toscani”. Nella forma abbreviata, IGP può seguire e essere affiancato alla denominazione “Cantuccini Toscani”/“Cantucci Toscani”.

- 3.4 “Indicazione Geografica Protetta”/“IGP” può essere tradotta nella lingua di destinazione (si rinvia alla dizione codificata paese per paese nell’Allegato X del Reg. CE Reg. 668/2014 del 13 giugno 2014).
- 3.5 L’indicazione che evidenzia la percentuale di mandorle contenuta nel prodotto può essere apposta sul fronte della confezione, oltre che affiancata all’ingrediente mandorle, nella forma “con il 20% di mandorle”, “mandorle 20%” oppure “20% di mandorle” (tutte traducibili), collocata al centro di sfondo a risalto sul resto della confezione, posta in area di non disturbo rispetto alla denominazione del prodotto e ai loghi IGP (blu e giallo e scudo 3 cipressi), e con dimensioni inferiori in altezza rispetto al logo “Cantuccini Toscani IGP” (scudo 3 cipressi).

- 3.6 La denominazione protetta può essere utilizzata come denominazione legale. Sono ammesse altresì denominazioni legali alternative già in uso nella prassi e sotto la responsabilità dell'OSA. (Art. 2, comma 2, lett. n del Reg. UE 1169/2011). Se diversa dalla denominazione protetta la denominazione legale è traducibile e può essere scritta in qualsiasi carattere e font, purché con dimensioni inferiori alla denominazione protetta e appaia nello stesso campo visivo.
- 3.7 Il simbolo dell'Unione dell'Indicazione Geografica Protetta (blu e giallo) e il logo del prodotto IGP (scudo 3 cipressi), da usarsi in abbinamento inscindibile ai sensi dell'Art. 8 del Disciplinare di Produzione, devono essere presenti sulla confezione nello stesso campo visivo e su una linea orizzontale, devono essere apposti obbligatoriamente sul fronte della confezione e possono essere al massimo apposti anche sul retro (in corrispondenza con la denominazione del prodotto, seguita dalla dicitura Indicazione Geografica Protetta/IGP).



- 3.8 Le dimensioni minime del simbolo dell'Indicazione Geografica Protetta (blu e giallo) sono quelle indicate dal Reg. CE 628/2008 e dal Reg. CE 668/2014 del 13 giugno 2014, ovvero 1,5 cm (uno virgola cinque centimetri) di diametro. Non sono indicate dimensioni massime. Nel caso di imballaggi di piccole dimensioni, la dimensione minima del simbolo può essere ridotta a 10 mm.
- 3.9 Date le sue proporzioni immodificabili, l'altezza minima del logo del prodotto IGP (scudo 3 cipressi) è stabilita in 1,5 cm, l'altezza massima in 4,4 cm. Nel caso di imballaggi o contenitori di piccole dimensioni (la cui superficie maggiore misura meno di 10 cm, ex Art. 16 del Reg. UE 1169/2011) l'altezza minima del logo del prodotto IGP può essere ridotta a 10 mm.
- 3.10 I loghi in bianco e nero, sia per il simbolo dell'Unione dell'Indicazione Geografica Protetta che per il prodotto IGP, possono essere utilizzati soltanto se il bianco e nero sono gli unici colori utilizzati nella confezione (cfr. Allegato X al Reg. 668/2014 del 13 giugno 2014).
- 3.11 Per qualunque altra specifica tipografica da considerare nella progettazione e nella stampa del simbolo dell'Unione dell'Indicazione Geografica Protetta (blu e giallo) si rinvia a quanto previsto dal già citato Reg. CE 668/2014 del 13 giugno 2014 e successive modifiche.
- 3.12 Sul retro di ogni confezione di prodotto IGP, ovvero nella facciata ove sono riportati gli ingredienti e le diciture di legge, ai sensi della Circolare Ministeriale (MASAF) n. 166361 del 20/03/2023 è obbligatoria l'indicazione dell'Organismo di controllo e certificazione, tramite una delle seguenti diciture, secondo le indicazioni fornite dall'Allegato 1 (Manuale di utilizzo) alla Circolare Masaf sopra citata:
- a) "Certificato da Organismo di controllo autorizzato dal Ministero competente - ITALIA"
 - b) "Certificato da Organismo di Controllo autorizzato dal Ministero competente" affiancando la bandiera italiana

La dicitura può essere tradotta nella lingua del Paese di destinazione (es. Certified by a Control Body authorized by the Competent Ministry - ITALY).

3.13 Relativamente al confezionamento, in attuazione dell'Art. 5.4 del Disciplinare di Produzione, sono previsti esclusivamente i seguenti casi:

- 1) unità di vendita confezionata presso il produttore autorizzato IGP e etichettata secondo le regole previste dal presente Regolamento;
- 2) imballaggio neutro alloggiato in unità di vendita confezionata presso il produttore autorizzato IGP e etichettata secondo le regole previste dal presente Regolamento;
- 3) imballaggio neutro alloggiato in unità di vendita multiprodotto è consentito soltanto a condizione che:
 - a) l'unità di vendita multiprodotto sia confezionata presso il produttore autorizzato IGP
 - b) non contenga altri prodotti che presentino analogie e somiglianze di tipo letterale, fonetico e visivo con i Cantuccini Toscani IGP tali da ingenerare confusione nel consumatore riguardo alle caratteristiche uniche e originali che li contraddistinguono (es.: è possibile l'abbinamento con il Vin Santo del Chianti DOC)
 - c) l'etichetta corrispondente all'unità di vendita multiprodotto deve sottostare per quanto riguarda la comunicazione dei Cantucci Toscani/Cantuccini Toscani IGP a tutte le regole previste dal presente Regolamento, restando sotto la competenza del confezionatore tutte le altre informazioni fornite in etichetta (ex Reg. UE 1169/2011, Art. 1).

Art. 4

Descrizione del prodotto IGP in etichetta/nella comunicazione di prodotto

- 4.1 La lista degli ingredienti deve essere conforme al Disciplinare di Produzione.
- 4.2 Nella confezione è fatto divieto assoluto di usare aggettivi qualificativi non previsti da Disciplinare (es.: «extra», «morbidi», «friabili», «classici», ecc.), anche sotto forma numerica, o altre espressioni aventi significato laudativo o tali da indurre in confusione il consumatore (es.: «da lavorazione artigianale», «da antica ricetta di famiglia», «nuova ricetta», ecc.), chiaramente ascrivibili al prodotto IGP, agli ingredienti, alle modalità di lavorazione.
- 4.3 Sono invece da ritenersi aggettivi/descrizioni ammissibili, in quanto connotanti il prodotto IGP, quelli previsti dal Disciplinare di Produzione all'Art. 2 e all'Art. 5 e dal Documento Unico all'Art. 3.2, come ad esempio i seguenti:
 - “leggermente croccanti”;
 - “dorati”;
 - “di forma semi-ovale”;
 - “di colore beige”;
 - “intarsiati da mandorle”.

Gli aggettivi ammessi possono essere utilizzati liberamente nelle descrizioni ma soltanto sul retro o sul fianco delle confezioni.

- 4.4 L'aggettivo "tradizionale" o descrizioni facenti riferimento alla "tradizione" (parole che compaiono nel Disciplinare di Produzione) non possono essere utilizzate, in quanto potenzialmente ascrivibili al marchio europeo STG o ai prodotti alimentari italiani inquadrati come PAT (D. Lgs 173/1998 e il D.M. Mipaaf 350/99).
- 4.5 L'uso di indicazioni nutrizionali e sulla salute, tipo "naturalmente ricco di" o "ad alto contenuto di" – es.: vitamina E –, è regolato dalla normativa vigente in materia (Reg. CE 1924/2006 e s.m.i.) e il produttore deve attenersi alla procedura stabilita dalla legge. In ogni caso queste indicazioni sono obbligatoriamente escluse dal fronte della confezione.
- 4.6 L'uso di specifiche tipologiche, varietali, genetiche o simili nella descrizione degli ingredienti obbligatori e facoltativi per la realizzazione del prodotto IGP (es.: "farina di grano Verna") non è consentito in quanto potenzialmente fuorviante per il consumatore rispetto alle caratteristiche fondamentali previste per il prodotto dal Disciplinare IGP.

Art. 5

Affiancamento di altri marchi di qualità e di origine

- 5.1 È possibile affiancare al logo IGP oppure disporre nello stesso campo visivo, incluso il fronte della confezione, i seguenti marchi/loghi corrispondenti ad altrettante certificazioni di prodotto:
 - a) Prodotto di Montagna (Reg. UE 1143/2024 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 aprile, art. 8 e D.M. 57167 del 26 luglio 2017);
 - b) Prodotto Biologico (Reg. CE 834/2007);
 - c) Prodotto da Agricoltura Integrata (es.: SQNPI, Legge del 3 febbraio, n. 4) /Agriqualità (legge regionale 15 aprile 1999, n. 25, Regione Toscana e Delibera 1190 del 31 agosto 2020).
- 5.2 I loghi/certificazioni di cui al punto 1, non potranno essere di dimensioni superiori al logo "IGP" dell'Unione Europea (blu e giallo).
- 5.3 Possono figurare nell'etichetta, ma soltanto sul retro e con dimensioni inferiori al logo "IGP" dell'Unione Europea (blu e giallo), eventuali marchi/loghi relativi a certificazioni/standard internazionali volontari che attestino determinate qualità di processo o di sistema inclusa la rintracciabilità nella filiera alimentare (es.: UNI EN ISO2205) che NON contengano specifiche scritte sull'origine delle materie prime/ingredienti e comunque sempre soltanto se la loro collocazione sulla confezione è prevista dalle norme di riferimento e sotto la responsabilità dell'operatore del settore alimentare.
- 5.4 Possono figurare nell'etichetta sotto la responsabilità dell'operatore del settore alimentare, anche sul fronte, immagini di paesaggi, monumenti, città, personaggi storici ecc. toscani o che ricordino ed evocino la Toscana, contenuti in marchi registrati o meno, nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e della pubblica decenza.
- 5.5 Riproduzioni della zona di origine geografica del prodotto a denominazione protetta quali disegni dei confini e carte geografiche politiche e fisiche della Toscana e altri riferimenti grafici o simbolici allo Stato membro e alla Regione dovranno essere posti sul retro della confezione, con l'eccezione della bandiera italiana che, se non esposta sul retro della confezione secondo quanto indicato al punto 3.13, può essere esposta sul fronte dell'etichetta, e con l'eccezione del marchio Agriqualità

rilasciato da Regione Toscana (cfr. Art 5.1 supra), purché non superino né in larghezza né in altezza le dimensioni del logo “Cantuccini Toscani IGP” (scudo 3 cipressi) e avendo presente che l’indicazione di origine (“Made in”) del prodotto a denominazione IGP comporta per l’OSA il rispetto del Reg. UE 775/2018 e s.m.i..

- 5.6 In merito all’uso di raffigurazioni o immagini di specifico interesse culturale ma evocative della Toscana o di sue aree geografiche si ricorda che può non essere libero, ma sottoposto a parere o autorizzazioni preventivi da parte di organi competenti indicati dalla normativa vigente.

Art. 6

Riferimenti all’origine degli ingredienti e del prodotto IGP

- 6.1 La menzione in etichetta e in qualsiasi altra informazione messa a disposizione del consumatore finale (cfr. Art. 1.5 supra) dell’origine degli ingredienti (extra-UE, europea, italiana, toscana o locale) non è consentita per non ingenerare confusione nel consumatore riguardo all’origine toscana del prodotto IGP. Le uniche eccezioni ammesse derivano dagli obblighi di etichettatura previsti da certificazioni di prodotto riconosciute a livello europee (es.: Biologico e Agriqualità, di cui all’Art. 4.1) là dove si prevede una specifica obbligatoria relativamente all’origine/area di provenienza delle materie prime/ingredienti e da norme europee e nazionali quali ad esempio il Reg. UE 775/2018 laddove ne sussistano le fattispecie.
- 6.2 Sempre per non confondere il consumatore riguardo all’origine del prodotto IGP è fatto divieto dell’uso in etichetta/confezione/comunicazione di riferimenti a processi, lavorazioni, ecc. descritti come “toscani” (es.: “da ricetta toscana”).

Art. 7

Informazioni facoltative

- 7.1 Tra le informazioni facoltative a garanzia del consumatore e/o informazioni di carattere nutrizionale che non hanno significato laudativo e non sono tali da trarre in inganno l’acquirente (Art. 8 del Disciplinare di Produzione) si intendono ricomprese le seguenti tipologie:
- a) le specifiche dell’ingrediente che aggiungono informazioni utili per i consumatori rispetto al generico riferimento da Disciplinare (es.: “Da uova fresche da galline allevate all’aperto”), sempre sotto diretta responsabilità del Produttore e soltanto se in possesso di adeguata documentazione di prova o certificazioni del fornitore/OdC esterno (es.: “Antibiotic free”);
 - b) informazioni aggiuntive su un ingrediente derivate dal Disciplinare di Produzione ma soltanto sommariamente indicate nella lista degli ingredienti: es. “mandorle dolci naturali intere” in luogo di “mandorle”, “miele millefiori” in luogo di “miele”, “latte fresco pastorizzato” oppure “latte intero” oppure “latte in polvere” (se da latte intero D.lgs. 109/92 Art. 5 comma 6) in luogo di “latte”.

Queste informazioni possono essere riportate affianco dell’ingrediente nella lista degli ingredienti o nella descrizione del prodotto, ma sempre sul retro della confezione.

- 7.2 Non sono consentite, invece:
- a) informazioni aggiuntive non aventi una classificazione stabilita per legge (es.: “burro fresco”, “zucchero integrale”);

- b) informazioni che non hanno corrispondenza alcuna con gli ingredienti, obbligatori o facoltativi, previsti da Disciplinare o che semplicemente affermano la non esistenza di un determinato ingrediente (es.: “palm oil free”);
- c) informazioni relative agli ingredienti vietati dal Disciplinare di Produzione (es.: “senza coloranti e conservanti”) di possibile interesse per il consumatore.

Art. 8

Premi e riconoscimenti

- 8.1 Premi e riconoscimenti possono essere reclamizzati sulla comunicazione di prodotto e sulle confezioni, sotto diretta responsabilità del Produttore e soltanto a condizione che sia specificato l'ambito del premio (area geografica, anno di riferimento, ente che assegna il riconoscimento) e forniti o comprovabili dati relativi a valori quantitativi (es: per quantità venduta). In alternativa, per essere reclamizzabili, premi e riconoscimenti assegnati da giurie/panel di esperti/consumatori necessitano di un formale e preventivo accreditamento da parte del Consorzio.
- 8.2 I loghi relativi a premi e riconoscimenti possono essere apposti esclusivamente sul retro delle confezioni, nel rispetto delle condizioni indicate al punto 1, e soltanto adottando dimensioni inferiori al logo europeo dell'IGP.

Art. 9

Divieti

- 9.1 Per quanto riguarda altri prodotti, quali biscotti al pistacchio, ai frutti di bosco, al cioccolato, ecc., rimane in capo ad ogni singolo operatore, sulla base della legislazione vigente, la responsabilità delle informazioni fornite ai consumatori.
- 9.2 I consorziati sono tenuti a non fare uso di, a non depositare e/o registrare, sia in Italia che in qualsiasi altro territorio, marchi e/o altri segni distintivi, ivi compresi nomi a dominio, che possano entrare in conflitto con l'IGP “Cantuccini Toscani/Cantucci Toscani”.
- 9.3 Nella comunicazione a mezzo etichetta del prodotto certificato e in qualsiasi altra informazione messa a disposizione del consumatore finale (cfr. Art. 1.5 supra) i Consorziati sono altresì tenuti al rispetto del divieto (previsto dallo Statuto agli Art. 4, par. 3 e Art. 7, par. 6) di “recare pregiudizio al prestigio del Consorzio stesso, danneggiandone l'opera, o alla tutela, valorizzazione e promozione della denominazione”.

Art. 10

Controlli

- 10.1 I controlli per il rispetto delle indicazioni previste dal presente Regolamento sono affidati al Consorzio per la Tutela e consistono di:
 - a) controlli preventivi, consistenti nel parere favorevole della bozza di etichetta a seguito di verifica interna, e

- b) controlli a campione o su segnalazione in corso di commercializzazione del prodotto, relativamente alle comunicazioni/informazioni che lo riguardano diffuse dall'Azienda Consorziata attraverso i canali indicati dalla normativa (cfr. Art. 1.5 supra).
- 10.2 I controlli possono condurre alla individuazione di non conformità regolamentari (Art. 10) e quindi all'emanazioni di sanzioni specifiche e distinte rispetto a quanto previsto dalla normativa IG e dal sistema sanzionatorio nazionale collegato.
- 10.3 I controlli di cui al presente Regolamento riguardano soltanto gli aspetti inerenti alla più generale comunicazione al consumatore finale di prodotto a denominazione (cfr. Art. 1.5 supra) e sono supplementari rispetto alle verifiche conformità al Disciplinare di Produzione delle etichette dei prodotti a DOP e IGP di competenza esclusiva dell'OdC (vedasi anche Circolare MIPAAF Prot. Uscita n. 0001555 del 23/01/2015, Circolare MIPAAF Prot. Uscita n. 0105162 del 04/03/2021 e Circolare MIPAAF Prot. Interno n. 0038970 del 27/01/2021 e s.m.i.).
- 10.4 Eventuali violazioni di legge, derivanti dalla mancata applicazione della normativa vigente in materia di diritto alimentare e comunicazioni al consumatore, o da comunicazioni mendaci o parziali da parte dell'Azienda Consorziata, non rientrano nel campo di applicazione del presente Regolamento e ricadono tra le responsabilità dell'Azienda consorziata operatore del settore alimentare. Il Consorzio non è responsabile delle informazioni sugli alimenti (Art. 1.2).

Art. 11

Non conformità

- 11.1 Per non conformità si intende l'utilizzo errato a più livelli del marchio/denominazione protetta nella comunicazione di prodotto così come definita all'Art.1 e s.s. del presente Regolamento. Tale erroneità costituisce una violazione degli obblighi statutari (Art. 5, paragrafo 3 e Art. 7, paragrafo 4) ed è classificabile in funzione della gravità:
- a) lieve: quando non pregiudica l'immagine del marchio o del Consorzio né la caratterizzazione del prodotto;
 - b) grave: quando sono tali da pregiudicare l'immagine del marchio, del Consorzio (es. supra Art 9.4) e la caratterizzazione del prodotto.
- 11.2 In funzione della tipologia di gravità sopra indicata, il Consiglio di Amministrazione può deliberare, salvo in ogni caso l'eventuale correzione della non conformità e dell'eventuale risarcimento preventivo del danno, sanzioni a carico delle imprese (ex Art. 2603 C.C. e Art. 20 dello Statuto) mediante i seguenti mezzi:
- a) verbale di ammonizione;
 - b) sospensione a tempo determinato dalla qualifica di Consorziato;
 - c) Sanzione pecuniaria sino a Euro 3.000,00, dovuta indipendentemente dalla quantificazione del danno di immagine effettuata in sede legale;
 - d) esclusione dal Consorzio ai sensi dell'Art. 7 dello Statuto.
- 11.3 Le delibere del Consiglio di Amministrazione contenenti i verbali o le sanzioni, le relative motivazioni e, nel caso vi fossero, eventuali prove della non conformità riscontrata, dovranno essere comunicate all'impresa che ha commesso l'infrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata (pec) entro 15 (quindici) giorni dalla delibera.

Art. 12

Validità

- 12.1 Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di approvazione da parte dell'Assemblea, previo ottenimento dal parere favorevole del Ministero competente.
- 12.2 Il presente Regolamento è valido sino ad abrogazione, contestuale all'emanazione di nuovo Regolamento, o cessazione dell'attività del Consorzio (Art. 3 dello Statuto).

Art. 13

Clausole transitorie

- 13.1 Le confezioni approvate e immesse in commercio prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento e ancora nella disponibilità delle imprese, previa comunicazione della loro quantità e tipologia al Consorzio per la Tutela, possono essere commercializzate sino a smaltimento.

Vers. 2.0/19/06/2025/MG/st